

# UNIONI CIVILI E LEGGE 104



UNIONI CIVILI  
CONVIVENZA DI FATTO  
e  
LEGGE 104

**rismic**<sup>®</sup>  
*confsal*

La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo, tra l'altro, che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92.

# 1. Permesso e Congedo Straordinario

Gli effetti sulla concessione dei permessi previsti dalla legge 104/92 e del congedo straordinario del decreto legislativo 151/2001.

**La legge 104/92 e il D.Lgs. 151/2001 prevedono delle concessioni ai lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge a parenti o affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave.**

Lavoratore dipendente che assiste:	Permessi mensili (art. 33, c. 3, legge n. 140/1992)	Congedo straordinario (art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001)
coniuge, di sesso diverso, in regime di matrimonio	SI	SI
componente di unione civile legge n. 76/2016, stesso sesso	SI	SI
convivente di fatto anche dello stesso sesso	SI	NO

A seguito della legge 20 del maggio 2016 è previsto quanto segue.

La parte di **unione civile**, che presti assistenza all'altra parte, può usufruire di:

- Permessi *ex lege* n. 104/92
- Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001

Il **convivente di fatto** di cui, ai commi 36 e 37, dell'art.1, della legge n.76/2016, che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente di:

- Permessi *ex lege* n. 104/92

**L'Unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso mentre la Convivenza di fatto può essere costituita tra persone dello stesso sesso che da persone di sesso opposto**

## 2. Presentazione Domanda

Nelle more delle implementazioni procedurali, l'istanza di fruizione può essere presentata alla Struttura Inps di competenza, utilizzando:

- Il modello SR08 (Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
- Il modello SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell'unione civile disabile in situazione di gravità).

La domanda deve essere inoltrata all'INPS do competenza mezzo Posta Elettronica Certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello.

Pertanto, il diritto ad usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, al parente o all'affine entro il secondo grado. Il diritto è esteso a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per quanto concerne la concessione del congedo straordinario di cui al comma 5, art. 42, D.Lgs. n. 151/2001 per assistere un soggetto con disabilità grave, l'unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola.

Pertanto, il congedo potrà essere fruito secondo il seguente ordine di priorità:

- Il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità;
- Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
- Uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- Uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" ed i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- Un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Occorre però sottolineare che la parte di un'unione civile può usufruire dei permessi ex lege n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un parente dell'unito, non essendo riconoscibile in questo caso (a differenza del coniugio) alcun rapporto di affinità.